



Provincia di Benevento

SETTORE 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

*Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie - Economato e Gestione Finanziaria
dei Pagamenti e del Patrimonio*

DETERMINAZIONE N. 1299 DEL 28/06/2024

OGGETTO: Autorizzazione utilizzo Dott. Armando Mongiovì, specialista in attività finanziarie e contabili area dei funzionari ad elevata qualificazione per incarico extra orario di servizio, ai sensi dell'ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 presso il Comune di Cercola (NA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Con decreto Presidenziale n. 48 del 16/09/2021 e ss.mm.ii. e n. 96 del 5/7/2023 è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario al sottoscritto Avv. Nicola Boccalone;

con determinazione dirigenziale n. 1576 del 26.07.2023 è stato conferito, fino al 31 dicembre 2024 l'incarico di elevata qualificazione, correlata alla responsabilità del Servizio "Tributi ed Entrate extratributarie, Economato e Gestione Finanziaria dei Pagamenti e del Patrimonio", alla dott.ssa Giovanna Clarizia;

VISTE:

- la nota prot. 13034 del 17.06.2024, acquisita al pro.gen. 15397 del 18.06.2024, con la quale il comune di Cercola (NA) ha chiesto, tramite l'utilizzo, per 12 ore settimanali e per mesi 6, rinnovabili, del dott. Armando Mongiovì, controllo analogo, tramite l'istituto dell'eccedenza oraria, ai sensi dell'ex art. 1, comma 557, della Legge 311/2004;
- la nota prot. n. 16445 del 27.06.2024 con la quale il **dott. Armando Mongiovì**, assunto a tempo indeterminato con le mansioni di **specialista in attività finanziarie e contabili, area dei funzionari ad elevata qualificazione** presso il Settore 2 amministrativo finanziario, con l'incarico di Responsabile del Servizio Programmazione Bilancio, Provveditorato, Gestione economico/stipendiale del personale, ha chiesto di essere autorizzato da questa Dirigenza allo svolgimento dell'attività lavorativa richiesta dal Comune di Cercola (NA);
- che con la medesima nota lo scrivente dirigente ha autorizzato il dipendente dott. Armando Mongiovì "per mesi sei decorrenti dal prossimo luglio, salvo sopraggiunti impegni di lavoro improcrastinabili che potrebbero determinare una anticipata risoluzione del rapporto";

CONSIDERATO CHE:

- il comma 557, dell'art. 1 della legge n. 311/2004 consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie;
- il limite demografico dei 5.000 abitanti per il ricorso allo scavalco di eccedenza è stato esteso, dapprima ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (D.L. 44/2023, art. 3 c. 6 bis, convertito in l. 74/2023) e successivamente ai comuni con popolazione sino a 25.000 abitanti (D.L. 75/2023, art. 28 ter, convertito in L. 112/2023);
- il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, n. 2141/2005 del 25.05.2005 ha stabilito che: *“l'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (amministrazioni e lavoratori) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”*;
- il Consiglio di Stato con parere n. 3764/2013, nel rispondere ad un quesito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – prot. n. 15802 del 07.11.2013, ha confermato che :
la disposizione di cui all'art. 1, comma 557, da qualificare come *“normativa speciale”*, costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
in ogni caso, nell'applicazione dell'istituto in esso disciplinato deve essere rispettato il limite della durata massima dell'orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003;
l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i compiti istituzionali;
vanno osservate le prescrizioni stabilite presso l'ente di appartenenza in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore;

Dato atto che la prestazione resa ex art. 1, comma 557 della legge 311/2004 consiste nella prestazione aggiuntiva che il lavoratore svolge al di fuori del limite di orario contrattualmente previsto presso l'ente utilizzatore, entro la durata massima consentita dal D.Lgs. n. 66/2003 di 48 ore settimanali;

Tenuto conto che la Provincia di Benevento, con la concessione dell'autorizzazione al dott. Armando Mongiovì ottempera alle funzioni di supporto e collaborazione con gli enti locali territoriali;

Rilevato, altresì, che il citato dipendente in relazione al predetto incarico ha dichiarato che:

- l'incarico ha carattere temporaneo ed occasionale e che non rientra tra i compiti del settore di assegnazione;
- non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o motivi di incompatibilità, di diritto o di fatto, secondo le indicazioni del regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente della Provincia di Benevento;
- che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro e che comporterà un impegno di circa n. 12 ore settimanali a partire dalla data di sottoscrizione del contratto individuale con il comune di Cercola (NA) e fino al 31.12.2024;
- l'incarico prevede un compenso lordo pari a circa € 700,00 mensili presuntive;
- l'incarico non compromette il decoro ed il prestigio della Provincia e non ne danneggia l'immagine;
- l'incarico non viene svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un

interesse economico in decisioni o attività inerenti la Provincia di Benevento;

- non si riferisce all'esercizio di una libera professione;
- si impegna ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti di ufficio;
- si impegna a non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature della Provincia per lo svolgimento dell'incarico;
- si impegna a fornire immediata comunicazione al Dirigente del settore di eventuali incompatibilità sopravvenute, provvedendo all'immediata cessazione dell'incarico;

Considerato che:

detto incarico non contrasta con i criteri indicati nell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e del vigente **"Regolamento incarichi esterni dipendenti dell'Ente"** approvato con delibera Presidenziale n. 14 del 26.01.2015;

l'incarico ha carattere temporaneo ed occasionale, verrà svolto al di fuori dell'orario individuale di lavoro, stabilito in funzione dell'orario di servizio della struttura provinciale di appartenenza e comporterà un impegno di n. 12 ore settimanali a partire dalla data di sottoscrizione del contratto individuale con il comune di Cercola (NA) e fino al 31.12.2024;

rappresenta una concreta occasione di crescita professionale da spendere in futuro in favore dell'Ente;

il suddetto incarico non comporta un impegno tale da pregiudicare il recupero psico-fisico del dipendente;

l'attività da svolgere non comporta e non dovrà comportare in alcun modo l'utilizzo di personale, mezzi, strumenti o ambienti dell'Ente di appartenenza;

la prestazione professionale autorizzata non comporterà alcun onere per questa Amministrazione in quanto il compenso lordo mensile previsto di circa € 700,00 presuntive, sarà a totale carico del comune di Cercola (NA).

Ritenuto, pertanto, di poter aderire alla richiesta formulata dal comune di Cercola (NA);

VISTI:

il D.Lgs. n. 165/2001;

il D.Lgs. n. 267/2000;

La legge n. 331/2004;

Il D.Lgs. n. 66/2003

il vigente Regolamento sull'ordinamento sugli incarichi esterni della Provincia di Benevento;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente provvedimento.

1. **Di autorizzare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, nonché del vigente Regolamento sugli incarichi esterni della Provincia di Benevento, il dott. Armando Mongiovì, **specialista in attività finanziarie e contabili, area dei funzionari ad elevata qualificazione** in servizio presso il Settore N. 2 **"AMMINISTRATIVO FINANZIARIO"**, a tempo pieno ed indeterminato, a prestare la propria attività lavorativa presso il comune di Cercola (NA) dal mese di luglio 2024 e fino a tutto il 31.12.2024, per un tempo di lavoro complessivo pari a n. 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario di servizio d'obbligo contrattualmente previsto, entro la durata massima consentita dal D.Lgs. n. 66/2003 di 48 ore settimanali;
2. **Di precisare che** resta ad esclusivo carico del comune di Cercola (NA) ogni onere che derivi dall'utilizzo del dott. Armando Mongiovì in relazione al numero di ore autorizzate;

3. **Di dare atto,**

- che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012, sarà cura del conferente comunicare a questo Ente, entro 15 giorni, i compensi che, di volta in volta, verranno corrisposti per lo svolgimento del suddetto incarico;
- che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata e non necessita pertanto del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 del D. lgs. 267/2000;

4. **Di trasmettere** copia della presente autorizzazione il dott. Armando Mongiovì, al comune di Cercola (NA), nonché al Presidente della Provincia di Benevento, al Segretario Generale, al Dirigente del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed al Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario per opportuna conoscenza e per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)

